

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, volta all'affidamento della «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT»

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

ex art. 71, comma 2°, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all'affidamento della "Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei contratti di grande rilievo ICT"

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 fax +390659054240
C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100**

1) Quesito

"Si chiede di confermare che per misurare l'anzianità aziendale "non inferiore ad un anno" si considerano i rapporti di lavoro dipendente stipulati prima del 8 novembre 2012; in alternativa, si chiede di precisare la data presa come riferimento per tale misurazione".

Chiarimento:

La data da prendere in considerazione al fine di computare l'anzianità aziendale, non è rappresentata dal termine di ricezione delle offerte (7 novembre 2013), quanto piuttosto dalla data di avvio della procedura di gara, corrispondente alla trasmissione telematica del bando di gara alla Commissione europea (27 settembre 2013).

2) Quesito

"Mentre per la partecipazione alla gara si menziona all'art. 7 punto 7 (pag. 15) del Disciplinare che la fidejussione possa essere rilasciata anche una finanziaria ex art. 107 del D.Lgs. 385/93, tale modalità non viene menzionata per il rilascio della garanzia definitiva all'art. 17 punto 3 (pag. 33), né nello schema di contratto, punto g) delle premesse, indicando espressamente garanzia bancaria o assicurativa. Si chiede di chiarire e confermare quale garanzia definitiva verrà accettata in quanto tale indicazione vincola la dichiarazione di cui all'art. 7 punto h) (pag. 16) e dall'art. 10 punto g) del Disciplinare".

Chiarimento:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. 163/06, la cauzione provvisoria, a corredo dell'offerta, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, oppure, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, tramite fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93. Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria prescelta dall'offerente, l'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. L'operatore aggiudicatario, diversamente dagli offerenti, è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 del più volte citato Codice degli contratti pubblici, una garanzia fidejussoria con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 (fidejussione bancaria o polizza fidejussoria).

3) Quesito

"Dal confronto tra il punto b.3) ed il punto b.5) dell'art. 6 del disciplinare di gara emerge la diversità di riferimento alla categoria dei "dipendenti a tempo indeterminato" di cui al punto b.3) rispetto alla categoria dei "dipendenti" tout court di cui al punto b.5). Con riferimento al punto b.5) dell'art. 6 del disciplinare di gara, si chiede pertanto di specificare il significato del termine "dipendenti", ed in particolare di precisare:

- a) *se il termine debba essere inteso in senso "tecnico", in tal modo riferendosi esclusivamente a risorse legate all'impresa del concorrente da contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato; ovvero*
- b) *se il termine debba essere inteso in senso "atecnico", in modo da riferirsi a risorse legate all'impresa del concorrente da contratti di lavoro di qualsivoglia natura (subordinato, a progetto, di collaborazione professionale in esclusiva), purché idoneo a garantire la stabilità del gruppo di lavoro per l'intero periodo contrattuale, in linea con le prescrizioni usualmente formulate da codesta Stazione Appaltante (vds. precedente gara per l'affidamento del servizio di supporto tecnico/organizzativo e operativo alle attività di monitoraggio dell'Istituto, indetta con bando pubblicato in data 29.10.2009 – Capitolato di gara, pag. 31)".*

Chiarimento:

Si conferma quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. b.3) del disciplinare di gara, secondo il quale l'organico societario deve includere almeno 5 dipendenti legati all'operatore concorrente da contratto di lavoro a tempo indeterminato e in possesso delle certificazioni specificate. Quanto alla lett. b.5) del suddetto art. 6, comma 1, del disciplinare di gara, si conferma che almeno il 50% del gruppo di lavoro proposto, pari a 14 persone, deve essere costituito da risorse legate al concorrente da contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con anzianità aziendale non inferiore ad un anno (vedasi §6.1 del Capitolato Tecnico).

4) Quesito

"In relazione a quanto previsto dal bando di gara ed all'indicazione di cui all'art. 4 comma 1 del Disciplinare, si chiede di confermare che l'importo da considerare ai fini della determinazione del requisito del fatturato globale di impresa è quello previsto all'art. 4 comma 1 del Disciplinare di gara".

Chiarimento:

Si conferma.

5) Quesito

"L'art. 6 del Disciplinare di gara disciplina ai commi a.2) e a.3) i limiti del/i concorrente/i in relazione rispettivamente al fatturato globale di impresa e al fatturato specifico. Allo scopo di evitare possibili duplicazioni di fatturato, si conferma che il fatturato globale d'impresa e il fatturato specifico di un soggetto che ha svolto il ruolo di mandataria di un ATI non debba comprendere le somme fatturate per conto delle mandanti?"

Chiarimento:

Si conferma.

6) Quesito

"Qualora la società rappresentata risulti partecipata da altra impresa capogruppo ed a sua volta partecipa all'interno di altre compagini societarie, sempre in relazione ai succitati commi del Disciplinare (v. a.2 e a.3) ed ai vincoli per la partecipazione in essi esposti, si conferma che non sono da computare, ai fini dei suddetti fatturati, quelli effettuati verso la capogruppo e/o verso le società partecipate?"

Chiarimento:

Si conferma. Vedasi risposta al quesito n. 5.

7) Quesito

"In relazione all'art. 6 comma a.3) del disciplinare, si conferma che rientrano nei "servizi analoghi" e quindi concorrono al soddisfacimento del requisito di fatturato specifico le attività erogate a fronte di soggetti pubblici e privati, comunque riconducibili a quanto elencato al § 3 della Circolare ex AIPA CR/38 del 28 dicembre 2001?"

Chiarimento:

Si conferma.

8) Quesito

"Il termine "anzianità aziendale", diffusamente ripreso negli atti di gara, è da ritenere sia richiesto al fine di testimoniare la sussistenza di un'adeguata padronanza da parte del personale impiegato nel gruppo di lavoro di metodologie e strumenti in uso presso la stessa azienda concorrente. Tanto premesso, si conferma che per il computo dell'"anzianità aziendale" di una risorsa professionale si debbano considerare tutti i periodi maturati dalla medesima risorsa a qualsiasi titolo presso la stessa azienda? Ove non confermato, come va computata l'"anzianità aziendale" complessiva di una risorsa professionale, anche considerando le possibili modifiche che possono essere intercorse in relazione alle tipologie di rapporto previste dalla normativa vigente?"

Chiarimento:

Si conferma. L'anzianità aziendale va computata con riferimento a tutti i periodi maturati presso l'operatore concorrente, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, fermo restando quanto precisato al quesito n. 3 in relazione al gruppo di lavoro proposto.

9) Quesito

"Al §5.1 del Capitolato (pag. 9, terzultimo capoverso) viene riportata l'affermazione "La Consuntivazione viene eseguita con frequenza trimestrale, entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del trimestre (Stato Avanzamento Lavori)"? Si conferma che trattasi di refuso e che la corretta formulazione del capoverso dovrebbe essere "La Consuntivazione viene eseguita con frequenza trimestrale, entro 10 giorni lavorativi successivi alla fine del trimestre di riferimento (Stato Avanzamento Lavori)?"

Chiarimento:

Si conferma che trattasi di refuso e che la prescrizione va formulata come segue: "La Consuntivazione viene eseguita con frequenza trimestrale, entro 10 giorni lavorativi successivi alla fine del trimestre di riferimento (Stato Avanzamento Lavori)".

10) Quesito

"Al punto b.3 di pag. 13 del disciplinare di gara si richiede: "b.3) organico societario che includa almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato in possesso sia di una certificazione di project management (IISIPM, PMI, IPMA, PRINCE2), che di una certificazione di ICT service management (ITIL, ISO 20000)";". A pag. 14 sempre del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti temporanei di impresa, si stabilisce che "il requisito di cui alla lettera b.3), dovrà essere posseduto esclusivamente dalla mandataria". Poiché si ritiene che la formulazione di tale requisito sia funzionale a caratterizzare il gruppo di lavoro con personale dipendente in possesso di certificazioni professionali, si conferma che i 5 dipendenti presenti nell'organico societario della mandataria debbano necessariamente essere inclusi tra le 28 persone componenti il gruppo di lavoro?"

Chiarimento:

Non si conferma. L'organico societario di cui all'art.6, comma 1, lett. b.3), del disciplinare di gara, congiunto alle certificazioni richieste in capo ai dipendenti, è finalizzato ad assicurare la partecipazione delle società di consulenza operanti nel settore del Project Management e dell'IT Service Management, in possesso di un livello minimo di organico qualificato. Per questo i dipendenti presenti nell'organico societario possono non essere gli stessi dei 14 richiesti per la composizione del gruppo di lavoro.

11) Quesito

"Si richiede di confermare che:

a) - i costi per le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono pari ad € 0 trattandosi di servizi aventi natura intellettuale (così come indicato all'art. 4 punto 4) del disciplinare di gara;

b) - che l'espressione "i costi relativi al personale appresso indicati" debba ritenersi un refuso,

non essendovi un riquadro a ciò dedicato nello schema di dichiarazione, e trattandosi di accertamento che l'art. 82, comma 3bis, d.lgs. 163/2006 affida alla stazione appaltante."

Chiarimento:

- a) - Si precisa che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/08, vanno distinti dai costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la quantificazione dei primi è, infatti, demandata alla Stazione appaltante, mentre i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività devono essere accertati direttamente dall'Appaltatore e compresi nell'importo offerto in sede di gara, in conformità all'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/06, con il vincolo che risultino congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti. E' infatti onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività;
- b) - L'espressione "i costi relativi al personale appresso indicati" di cui all'allegato 3 al Disciplinare di gara (Dichiarazione di offerta economica), fa solo riferimento alle tariffe unitarie offerte, per ciascuna figura professionale, da parte dell'operatore concorrente. Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo, relativo a ciascuna figura professionale, è dato moltiplicando le tariffe unitarie offerte per il numero di giorni/persona richiesti.

12) Quesito

"Si richiede se il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 possa essere attestato mediante dichiarazione autocertificativa ai sensi del D.P.R. 445/2000".

Chiarimento:

In sede di partecipazione alla gara, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 può essere comprovato tramite dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00. Il suddetto requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere documentalmente dimostrato solo nelle ipotesi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/06.

13) Quesito

"Poiché "IISIPM" non esiste, "PMI" è un Istituto, "IPMA" è un'Associazione e "ITIL" è un insieme di "Best Practice" e, pertanto, dette sigle non rappresentano di per sé alcuna "certificazione", e considerato che:

- a) *Ciascuna delle citate Organizzazioni rilascia numerose e differenti credenziali con finalizzazioni specifiche tali da non essere considerate tecnicamente equiparabili dalle stesse Organizzazioni che le emettono;*

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, volta all'affidamento della «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT»

- b) Che nessuna delle credenziali rilasciate dalle su indicate Organizzazioni è riconosciuta come "certificazione" da ACCREDIA (unico ente italiano di accreditamento);

Si chiede di precisare quali specifiche "certificazioni" soddisfano la capacità tecnica richiesta.

Chiarimento:

Le certificazioni di Project Management che soddisfano i requisiti di partecipazione sono tutte le seguenti:

- **quelle rilasciate dall'Istituto Nazionale di Project Management (ISIPM):**
 - Certificazione Base ISIPM
- **quelle rilasciate dall' International Project Management Association (IPMA):**
 - Certified Project Manager Associate (IPMA Level D)
 - Certified Project Manager (IPMA Level C)
 - Certified Senior Project Manager (IPMA Level B)
 - Certified Projects Director (IPMA Level A)
- **quelle rilasciate dal Project Management Institute (PMI):**
 - CAPM (Certified Assistant Project Manager)
 - PMP (Project Manager Professional)
 - PgPM (Program Management Professional)
 - ACP (Agile Certified Practitioner)
- **quelle rilasciate da APM Group Limited, su incarico dell'Office of Government Commerce (OGC):**
 - PRINCE 2 Foundation
 - PRINCE 2 Practitioner
 - PRINCE2 Professional

Le certificazioni di Service Management che soddisfano i requisiti di partecipazione sono

- **Quelle riferibili alla best practices ITIL rilasciate da APM Group Limited, su incarico dell'Office of Government Commerce (OGC):**
 - ITIL Foundation
 - ITIL Intermediate
 - ITIL Expert
 - ITIL Master
- **Quella riferibile alla norma ISO/IEC 20000 rilasciata da un qualsiasi organismo di certificazione accreditato in un qualsiasi paese membro dell'Unione Europea (UN):**
 - Auditor/Lead Auditor Sistemi di gestione dei Servizi IT (Information Service Management Systems) a norma ISO/IEC 20000

14) Quesito

"La certificazione "ISO 20000", risulta essere una certificazione dell'Organizzazione e non

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, volta all'affidamento della «Fornitura di prestazioni di specifiche figure professionali per il monitoraggio dei Contratti di grande rilievo ICT»

personale, come peraltro si evince anche a pag. 50 dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico – Metodologia di monitoraggio INPS. Si chiede, pertanto, di specificare quale certificazione riconducibile allo standard "UNI/CEI ISO/IEC 20000" è richiesta e di indicare anche da quale/i Organizzazione/i deve essere rilasciata e/o riconosciuta".

Chiarimento:

Per certificazione "ISO 20000" si intende la seguente, rilasciata da un qualsiasi organismo di certificazione accreditato in un qualsiasi paese membro dell'Unione Europea (UN):

- **Auditor/Lead Auditor Sistemi di gestione dei Servizi IT (Information Service Management Systems) a norma ISO/IEC 20000.**

15) Quesito

"Si chiede di confermare che le certificazioni richieste – come specificate in esito ai Quesiti n. 13 e 14 (rectius) – debbano essere "contestualmente" intestate ad almeno 5 risorse legate al concorrente da contratti di lavoro "a tempo indeterminato", non essendo ammesse altre tipologie di contratti di lavoro, pure idonee a garantire la stabilità delle risorse e del gruppo di lavoro".

Chiarimento:

Si conferma che le certificazioni specificate ai quesiti n.13 e n.14 devono essere intestate ad almeno 5 dipendenti legati al concorrente da contratto di lavoro a tempo indeterminato.

16) Quesito

"La certificazione "ISO 27001" risulta essere una certificazione dell'Organizzazione e non personale, come peraltro si evince anche a pag. 51 dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico – Metodologia di monitoraggio INPS. Si chiede, pertanto, di specificare quale certificazione riconducibile alla famiglia degli standard "UNI/CEI ISO/IEC 27001" soddisfa la capacità tecnica richiesta e di indicare anche da quale/i Organizzazione/i deve essere rilasciata e/o riconosciuta".

Chiarimento:

Per certificazione "ISO 27001" si intende la seguente rilasciata da un qualsiasi organismo di certificazione accreditato in un qualsiasi paese membro dell'Unione Europea (UN):

- **Auditor/Lead Auditor Sistemi di gestione della Sicurezza Informatica (Information Security Management Systems) a norma ISO/IEC 20000**

17) Quesito

"Con riferimento a tutte le "certificazioni professionali" richieste, si chiede di confermare che il solo possesso di attestati di partecipazione e/o di frequenza a corsi di formazione aventi per oggetto argomenti e/o standard riferibili al project management, al service management, alla misura dei function point ed al security management, quali ad esempio "Certificate of Training", non soddisfa la capacità tecnica richiesta".

Chiarimento:

Si conferma. Il possesso di una qualsiasi "certificazione professionale" è attestata dal superamento di un apposito esame finale (Final Examination), gli attestati di partecipazione e/o di frequenza non sono sufficienti.

18) Quesito

"In relazione alla quantità delle persone richieste (n. 28) ed al fabbisogno massimo di ggpp previsto per le diverse figure professionali, si chiede di confermare che per tutta la durata prevista (36 mesi) l'impegno massimo nominativo per ciascuna persona/figura professionale sarà il seguente:

- *Monitore senior 294 ggpp max (part-time al 50% ca.);*
- *Monitore 315 ggpp max (part-time al 50% ca.)*
- *Monitore junior 294 ggpp max (part-time al 50% ca.).*

"Diversamente si chiede di precisare con quali modalità (non riportate nel § 5 del Capitolato Tecnico – Modalità di organizzazione del lavoro) saranno gestite le 28 persone richieste in quanto – essendo l'utilizzo dell'intero gruppo di lavoro sotto la piena, diretta ed esclusiva responsabilità nonché discrezionalità dell'Istituto – ciò determina ripercussioni oggettive sia di natura economica, sia d'ordine normativo sui singoli contratti di lavoro".

Chiarimento:

Non è possibile confermare l'equipartizione dell'impegno tra le risorse a livello trimestrale.

Come previsto dal Capitolato Tecnico (§5), la pianificazione delle attività e la ripartizione dei carichi di lavoro all'interno del gruppo di lavoro sono effettuate dall'impresa aggiudicataria (monitore), sulla base delle indicazioni e delle attività indicate dall'Istituto con cadenza trimestrale.

Durante il periodo di validità del contratto, al succedersi delle pianificazioni trimestrali, potrà verificarsi un temporaneo utilizzo del personale in misura diversa dal mix di composizione del gruppo di lavoro indicato nel § 4 del Capitolato Tecnico. In ogni caso l'Istituto garantirà nel complesso delle attività contrattualmente richieste il rispetto dei mix.

19) Quesito

"In merito a quanto previsto dall'art. 5, punto 1.c, del disciplinare di gara, si chiede se costituisca causa di incompatibilità, per la società che intende partecipare alla gara, l'aver avuto nell'ultimo triennio o avere in corso rapporti (RTI, subappalto, Forniture, Consorzi, ecc.), con uno dei soggetti monitorati, anche in altri contesti".

Chiarimento:

Si conferma. Si specifica che l'incompatibilità riguarda esclusivamente i rapporti contrattuali di tipo I.T. con l'Istituto.

20) Quesito

"Facendo riferimento al combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 9 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che, in caso di avvalimento dei requisiti tecnici e delle risorse il possesso del requisito "dipendenti, con anzianità aziendale non inferiore ad un anno", sia da intendersi riferito al rapporto che lega la risorsa avvalsa e la società ausiliaria".

Chiarimento:

Si conferma. Si evidenzia altresì che il contratto deve essere eseguito dall'operatore aggiudicatario, il quale potrà impiegare la risorsa oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria assume, in sede di esecuzione del contratto, la veste di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 118 del predetto Codice dei contratti pubblici.